

Rifugio alle donne occidentalizzate

Corte di giustizia Ue

La protezione va concessa in quanto appartenenti a un determinato gruppo sociale

Patrizia Maciocchi

Va riconosciuto lo status di rifugiato alle donne, minori comprese, che hanno fatto proprie le idee occidentali sulla parità tra uomini e donne. La Corte di giustizia dell'Unione europea (causa C 646/21) ha, infatti, chiarito che la protezione va loro garantita in quanto appartenenti a «un determinato gruppo sociale» se nel Paese d'origine, il valore fondamentale della parità di genere, acquisito nel corso di un soggiorno in uno Stato Ue, può essere motivo di persecuzione.

Il caso esaminato dai giudici di Lussemburgo, riguardava due adolescenti irachene che avevano soggiornato a lungo nei Paesi Bassi, dove avevano chiesto invano alle autorità locali di rimanere. Istanze che le giovani avevano motivato. Nel corso della loro permanenza nei Paesi Bassi avevano condiviso i valori, le norme e i comportamenti dei coetanei, conosciuti nel contesto sociale in cui avevano vissuto. Idee di libertà che non avrebbero più potuto esprimere in caso di ritorno in Iraq.

Consideravano dunque difficile reinserirsi in una società che non concede alle donne e alle ragazze gli stessi diritti riconosciuti agli uomini.

Da qui il timore di essere esposte a un rischio di persecuzione a causa dell'identità che si erano create.

Le giovani irachenesi sono rivolte a un giudice dei Paesi Bassi, che ha deciso di interrogare la Corte di giustizia sull'interpretazione della diret-

tiva 2011/95 sulla protezione internazionale, che definisce i requisiti per la concessione dello status di rifugiato di cui possono beneficiare i cittadini dei Paesi terzi.

La Corte Ue ha affermato che, se il richiedente protezione internazionale è un minore, le autorità nazionali devono tenere conto del suo interesse superiore nell'ambito di un esame individuale relativo alla fondatezza della sua domanda di protezione internazionale.

Inoltre, per valutare una domanda di protezione internazionale, fondata su un motivo di persecuzione quale «l'appartenenza a un determinato gruppo sociale», può essere preso in considerazione un soggiorno di lunga durata in uno Stato membro, soprattutto quando coincide con un periodo nel corso del quale il minore richiedente ha forgiato la propria identità.